

Parere n. 20/2004 deliberato il 29 settembre 2004

**IL COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Udita la relazione del prof. Francesco Tesauro, ha espresso il seguente parere.

**PREMESSE DI FATTO**

Risulta dalla richiesta di parere che la società "X S.r.l.", con sede legale in -----, con lettera -----, ricevuta il ----- dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate -----, ha richiesto alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate un parere ex art. 21 della legge 413/1991.

Decorso il termine previsto dal comma 10 del citato art. 21, la richiedente ha riproposto l'istanza a questo Comitato, esponendo quanto segue.

La richiedente è una S.r.l. che opera nel settore immobiliare svolgendo attività sia di commercio sia di gestione del proprio patrimonio.

Attualmente la compagine sociale è rappresentata da tre fratelli (XXX) i quali detengono il capitale della società in parti uguali e sono anche soci, unitamente ad altri membri delle loro rispettive famiglie, di tre distinte società operanti nel settore immobiliare (Y sas di -----, K sas di -----, J snc di -----).

È intenzione dei soci procedere alla divisione dell'intero patrimonio immobiliare della società X S.r.l., accorpandone una frazione, ciascuno per la propria parte, nelle società immobiliari di famiglia, in quanto già da tempo i soci hanno iniziato autonomamente, con le rispettive famiglie, l'attività di gestione e/o commercio di immobili, che inizialmente svolgevano insieme.

A tal fine la società interpellante prospetta una scissione totale della X S.r.l. a favore delle tre società già esistenti, le quali effettueranno un aumento di capitale sociale a favore del socio apportante, pari al valore contabile del patrimonio che sarà apportato.

L'operazione non darà luogo a concambi e/o conguagli tra i soci, ad avanzi o disavanzi di scissione e gli immobili verranno iscritti nelle società beneficiare sulla base dei valori contabili fiscalmente riconosciuti nelle società scisse.

**MOTIVI**

L'art. 5 del regolamento adottato, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 413 del 1991, con il D.M. 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, "la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata" [comma 2, lettera b)] e che ad essa sia allegata la documentazione rilevante "ai fini della individuazione e della

qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione" (comma 3).

Da tale previsione normativa discende l'onere di una compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere e di quella che si intende realizzare, fornendo così al Comitato gli elementi necessari per una completa valutazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva, in difetto dei quali si rende applicabile l'art. 6, comma 1, del D.M. n. 194 del 1997, secondo cui "Il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia".

Nel caso in esame:

- le indicazioni contenute nella richiesta di parere non rappresentano adeguatamente l'attuale effettiva attività della società, che dovrebbe scindersi; in specie, non si forniscono elementi per comprendere se la società svolga effettivamente un'attività economica di natura imprenditoriale o se, invece, la sua attività consista nel mero godimento degli immobili posseduti;
- non è fornita un'adeguata descrizione della consistenza e delle caratteristiche del patrimonio immobiliare, che dovrebbe essere attribuito alle esistenti beneficiarie, né è fornita alcuna indicazione o documentazione in ordine ai valori - contabili e fiscali - di detto patrimonio;
- non sono forniti elementi conoscitivi in ordine al patrimonio, alle attività e alla situazione fiscale delle società beneficiarie, né il ordine alle situazioni fiscali che sarebbero trasferite dalla scindenda alle beneficiarie.

Per quanto precede il Comitato – alla luce di quanto ritenuto in precedenti pareri (si vedano, ex multis, i pareri n. 7 del 19 aprile 2004 e n. 16 del 23 luglio 2004) -, dichiara inammissibile l'istanza e formula il seguente parere:

*Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 13 giugno 1997, n. 194, non è ammissibile la richiesta di parere rivolta al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, ove la rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere e di quella che si vorrebbe realizzare non permetta al Comitato una valutazione approfondita e completa degli elementi rilevanti agli effetti dell'applicazione dell'articolo 37-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.*